



COMUNE di CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

Prot. n. 988/2023

Corteno Golgi, 09.02.2023

Oggetto: **Sospensione temporanea, ai sensi dell'art. 21 quater della L. n. 241/1990 e s.m.i., dell'efficacia dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Corteno Golgi n. 04/2019 del 15.01.2019.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamati i sottoelencati atti:

- A. Atto dirigenziale della provincia di Brescia n° 328 del 01/02/2012 con il quale è stata rilasciata alla società Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C. (C.F.: 02059380176) con sede in 25040 Corteno Golgi (BS), Via Sarù 10, la concessione per la derivazione di acqua pubblica dal Torrente S. Antonio in Comune di Corteno Golgi ad uso idroelettrico per una portata media di 1.400,00 l/s, massima di 1.800,00 l/s, idonea a produrre, attraverso un salto di mt. 60,60, una potenza di 617,88 Kw;
- B. Atto dirigenziale dalla Provincia di Brescia n° 3226 in data 13/09/2012 con il quale è stata rilasciata, alla stessa società Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs 387/03 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico alimentato da fonte rinnovabile di cui alla concessione di derivazione sopra richiamata;
- C. Decreto della Provincia di Brescia n° 180 in data 17/09/2012 con il quale è stata disposta a favore della società Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C. l'occupazione d'urgenza dell'area di mq. 90 del mappale 55, fg. 53 del Comune di Corteno Golgi e delle porzioni delle strade comunali Via S. Antonio, Via Les e Via Sarù (di complessivi 726 mq), interessate dai lavori e dagli asservimenti/concessioni per la posa della condotta forzata e del collegamento elettrico della linea MT di Enel;

Visti i ricorsi proposti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avverso gli atti della Provincia di Brescia sopra richiamati, dal Comune di Corteno Golgi e dalla Comunità Montana di Valle Camonica, a cui seguivano, nei procedimenti giurisdizionali così instaurati, l'intervento ad *adiuvandum* dell'associazione "Legambiente Lombardia ONLUS";

Atteso che con ordinanza datata 21.11.2012 (depositata in cancelleria in data 21.11.2012) il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto la domanda esperita dai ricorrenti di sospensione del provvedimento di autorizzazione unica sopra indicato al punto B) con conseguente



sospensione dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico che erano iniziati in data 17.09.2012 (impianto mai completato in quanto le relative opere sono state solo parzialmente realizzate);

Vista la Sentenza n. 114/2013 depositata in data 10/06/2013 con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto i predetti ricorsi e, pertanto, ha **ANNULLATO** a tutti gli effetti gli atti autorizzativi sopra richiamati emessi della Provincia di Brescia;

Dato Atto che la Società Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C. ha impugnato la sopra indicata Sentenza del TSAP n° 114/213, proponendo ricorso presso la Corte di Cassazione – Sezioni Unite, chiedendone la cassazione;

Vista la Sentenza n° 25835/16 della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, assunta in data 15/12/2015 e depositata in cancelleria il 15/12/2016, con la quale è stato **RIGETTATO** l'anzidetto ricorso proposto dalla Società Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C.;

Vista l'Ordinanza n. 04/2019 del 15.01.2019, del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Corteno Golgi, di demolizione opere e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, notificata a:

- Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C., con sede in Corteno Golgi (BS), Via Sarù n. 10, committente ed intestataria dei provvedimenti autorizzativi giuridicamente annullati;
- Dott. Arch. Fausto Federico Bianchi con studio in 25048 Edolo (BS), Via Sala 38, nella sua qualità di attuale Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Ditta SEMAT S.p.A., con sede in Via Fornaci n° 45/47 Artogne (BS), impresa esecutrice delle opere civili;
- Ditta Plona Costruzioni S.r.l., con sede in Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 64/c, impresa esecutrice delle opere di posa della condotta;
- Società Hydro Energy S.r.l. con sede in Sondrio Via Cesura n. 8 proprietaria di alcune aree su cui insistono le opere;

Dato Atto che la Società Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C. ha proposto ricorso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento dell'ordinanza n. 04/2019 del 15.01.2019 di demolizione opere e rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

Vista la Sentenza n° 175/22 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, assunta in data 27.04.2022 e depositata in cancelleria in data 08.09.2022, con la quale è stato **RIGETTATO** l'anzidetto ricorso proposto dalla Società Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C.;

Visto che l'impianto idroelettrico in questione rientra nel perimetro della "Riserva Naturale Valli di S. Antonio", istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/3/1982 e successiva deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. III/1175 in data 05/05/1983, nonché nel perimetro del Sito di Interesse Comunitario "Valli di S. Antonio" (cod. Natura 2000:



IT2070017), ora Zona Speciale di Conservazione, come emerge dall'allegato B "Elenco dei Siti Natura 2000 della Regione Lombardia" alla D.G.R. 18 luglio 2007 n. 8/5119;

Rilevato che l'illegittimità dei provvedimenti abilitativi rilasciati dalla Provincia, ormai giudizialmente caducati, deriva dall'inapplicabilità dell'art. 9 del Piano di Gestione della Riserva Naturale Valli di Sant'Antonio, in quanto l'ammissibilità dell'impianto idroelettrico nel settore A è effettivamente prevista dal combinato disposto degli artt. 8 e 9 delle Norme attuative del Piano di Gestione della Riserva, ma la costruzione è possibile, secondo il dettato letterale dell'art. 9, solo a decorrere dal giorno in cui il Consiglio Regionale delibera di confermare la decisione di modifica del perimetro assunta in sede di approvazione del Piano di gestione della Riserva dalla Giunta regionale con deliberazione n°4/53282 in data 21/3/1990;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 24.07.2020 ad oggetto: "Espressione di volontà della Giunta Comunale all'avvio dell'iter di riconfinamento della "Riserva Naturale delle Valli di S. Antonio", con la quale la Giunta stessa esprime la volontà dell'Amministrazione di dare completa attuazione al Piano di Gestione della Riserva delle Valli di Sant'Antonio, con ridefinizione dei confini, in coerenza le previsioni di cui all'art. 2 del piano approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 21 marzo 1990 – n. 4/53282;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07.08.2020 ad oggetto: "affidamento incarico tecnico-legale al fine del perfezionamento di un accordo endo-procedimentale fra in Comune di Corteno Golgi e la ditta Segheria Bianchi";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.03.2021 ad oggetto: "Approvazione dell'accordo endo-procedimentale fra il Comune di Corteno Golgi e la Ditta Segheria Bianchi al fine del soddisfacimento degli interessi pubblico-privati espressi nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 48/2020 e n. 55/2020" ed il conseguente accordo endo-procedimentale, sottoscritto in data 12 aprile 2021 e depositato agli atti dell'Ente;

Viste:

- la nota di Regione Lombardia, DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, nostro prot. n. 3743 in data 28/05/2021, con la quale, ai sensi dell'art. 14, comma 4-ter, della L.R. n. 86/83, ricordava agli enti gestori di riserve naturali in Regione Lombardia, la necessità di dare avvio alla verifica triennale sullo stato di attuazione dei piani delle riserve naturali vigenti e richiedeva presentazione di schede e relazione riassuntiva di valutazione riepilogativa dello stato di attuazione del piano, traendo le proprie conclusioni circa la sua validità, l'eventuale necessità di un aggiornamento o di una totale rielaborazione, nel caso il piano non risponda più alle mutate condizioni ambientali/sociali della riserva;
- la relazione prot. n. 5108 a firma del Sindaco di Corteno Golgi inviata a Regione Lombardia, DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, in data 17/07/2021, mediante la quale si ravvisava la necessità di aggiornamento e revisione del Piano



di Gestione della Riserva Naturale di "S. Antonio" e la realizzazione del suo nuovo confinamento ed azzonamento interno, già previsto ed auspicato dalla documentazione disciplinante la Riserva;

- la nota di Regione Lombardia, DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, pervenuta a protocollo comunale n. 13774 in data 21/12/2021 con la quale la stessa, preso atto della relazione del Sindaco, evidenzia la necessità di integrare le norme della Riserva con le norme del sito di Rete Natura 2000 - ZSC IT 2070017 "Valli di Sant'Antonio", procedendo pertanto con l'iter amministrativo di cui all'art. 14 bis della LR 86/83 e la DGR 17 dicembre 2015 - n. X/4598, nonché con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, rispettando le misure di conservazione ed eventuali norme di attuazione specifiche per il sito Rete Natura 2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 17.06.2022, ad oggetto: "Indirizzo per l'attivazione, ai sensi della L.R. 86/83, dell'iter di aggiornamento e revisione del Piano di Gestione della Riserva Naturale di "S. Antonio", e per l'affidamento ad un soggetto esterno, competente in ambito tecnico-ambientale, dell'incarico di predisposizione di uno studio di variante al piano di gestione della suddetta Riserva";

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi Generali n. 110 in data 05.07.2022, con la quale veniva affidato alla soc. Centro Tecnico Naturalistico STP SRL, l'incarico di redazione aggiornamento e revisione del Piano di Gestione della Riserva Naturale Valli di S. Antonio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 07.10.2022, ad oggetto: "Espressione di volontà politica all'attivazione dell'incarico di consulenza legale per rivalutazione di ordine di demolizione delle opere compiute in forza dell'Autorizzazione Unica n. 3226/2012 di realizzazione impianto idroelettrico nel territorio comunale";

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi Generali n. 187 in data 21.10.2022, con la quale si affidava incarico di consulenza allo Studio Legale Associato Fontana-Ferrari, per rivalutazione ordine di demolizione opere compiute in forza dell'Autorizzazione Unica n. 3226/2012 di realizzazione impianto idroelettrico nel territorio comunale;

Visto il parere legale espresso dall'Avv. Italo Ferrari, in forza di incarico conferito con la succitata determinazione n. 187/2022, presentato a protocollo comunale n. 11773 in data 04.11.2022;

Vista la comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di avvio del procedimento di sospensione temporanea, ai sensi dell'art. 21 quater della L. n. 241/1990 e s.m.i., dell'efficacia dell'ordinanza del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Corteno Golgi n. 04/2019 del 15.01.2019, notificata in pari data alla soc. Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C.;



Considerato che il Comune di Corteno Golgi, nell'esercizio autonomo dei poteri e delle competenze di sua spettanza, con i provvedimenti succitati assunti, ha dato avvio al procedimento di ridefinizione dei confini della Riserva delle Valli di Sant'Antonio, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 2 del piano approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 21 marzo 1990 – n. 4/53282, al fine di dare completa attuazione al Piano di Gestione della riserva stessa;

Considerato che con l'approvazione della ridefinizione dei confini della Riserva, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 2 del piano approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 21 marzo 1990 – n. 4/53282, trovano attuazione anche le norme contenute nell'art. 9 delle Norme di attuazione del Piano di gestione che tra l'altro espressamente prevedono ammissibili "...2) impianto di produzione idroelettrica da realizzarsi mediante opere di presa non superiormente alla confluenza dei due rami torrentizi, condotte totalmente interrato ed opere di rilascio esterne al perimetro della Riserva e della sua zona di rispetto; l'eventuale realizzazione e conduzione dell'impianto dovranno comunque garantire, previo adeguato studio idrogeologico, un rilascio minimo nel torrente di S. Antonio, per tutto il corso, tale da non modificarne sostanzialmente l'equilibrio".

Considerato che le "Norme Comportamentali" del Piano di Gestione della ZSC IT 2070017 "Valli di Sant'Antonio" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 5/04/2014 prevedono, (cfr. art. 6, lett. a e art. 9, lett. e – m), la possibilità di realizzazione di impianti idroelettrici nel rispetto delle norme di attuazione del Piano di Gestione della Riserva, artt. 8 e 9;

Considerato che con il venir meno dei divieti stabiliti dall'articolo 8, lettere da a) ad f) delle Norme attuative del Piano di Gestione della Riserva, in seguito all'eventuale approvazione della ridefinizione dei confini, non paiono essere sopravvenute circostanze di fatto e di diritto tali da far presumere che un procedimento per l'ottenimento di un Provvedimento Autorizzatorio Unico per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico identico, o pressoché coincidente, rispetto a quello il cui progetto fu autorizzato con i titoli abilitativi poi giudizialmente annullati, possa concludersi con esiti differenti rispetto al passato;

Considerato che l'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2021 della proposta di accordo endo-procedimentale fra il Comune di Corteno Golgi e la Ditta Segheria Bianchi al fine del soddisfacimento degli interessi pubblico-privati espressi nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 48/2020 e n. 55/2020 e la conseguente sottoscrizione in data 12 aprile 2021 sottende la valutazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, che, in pendenza del procedimento diretto alla ripermetrazione della Riserva, non sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e alla demolizione delle opere rimaste "sine titulo" (meglio descritte nell'ordinanza n. 4/2019), fintanto che non risulti acclarato e certo che persisterà nel tempo il divieto di cui all'art. 8, lettere da a) ad f) delle Norme attuative del Piano di Gestione della Riserva;



Considerato che l'avvio del procedimento diretto alla ripermetrazione della Riserva, autonomamente deliberato dall'Amministrazione Comunale, anche nella qualità di Ente di Gestione della Riserva, per finalità di interesse pubblico, rappresenta una importante soluzione di continuità rispetto alla situazione esistente al momento in cui fu emessa l'ordinanza n. 4/2019; soluzione di continuità che giustifica una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco, specialmente sotto il profilo della urgenza o meno dell'attuazione della misura ripristinatoria;

Considerato che la ripermetrazione della Riserva, come oggi voluta dal Comune di Corteno Golgi, comporterebbe il venir meno dell'operatività del divieto di cui all'art. 8, lettere da a) ad f) delle Norme attuative del Piano di Gestione della Riserva nell'area interessata dall'intervento *de quo*, pertanto non sarebbe conforme ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità esigere il ripristino dello stato dei luoghi prima che sia definitivamente accertata, o esclusa, la possibilità di "regolarizzare" le opere edilizie (e di trasformazione) e di emendare il vizio (il contrasto con il citato divieto) che aveva inficiato la legittimità del relativo titolo autorizzativo;

Considerato che le opere per le quali è stata disposta la demolizione sono previste nel progetto di cui è già stata valutata la compatibilità ambientale nell'apposito procedimento di VIA e successivo procedimento di Autorizzazione Unica, procedimenti entrambi conclusi con pertinenti titoli abilitativi, seppur successivamente giudizialmente annullati per i vizi conosciuti, pertanto non pare produttive di alcun danno ambientale (salva la prova contraria) e conseguentemente non si rileva la necessità dell'immediata ottemperanza all'ordine di ripristino;

Considerato corretto, ragionevole e conforme ai principi di buona amministrazione attendere l'esito del procedimento volto alla ripermetrazione della Riserva e dell'eventuale procedimento di autorizzazione di realizzazione ed esercizio dell'impianto idroelettrico, prima di decidere definitivamente, con effetti irreversibili, sulla sorte delle opere oggetto dell'ordinanza n. 4/2019;

Precisato che il rilascio dell'eventuale titolo abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico, una volta emendato il vizio che ha portato all'annullamento del titolo originario, è in capo a pubblica amministrazione diversa dal Comune di Corteno Golgi e che nel procedimento il Comune di Corteno Golgi partecipa esclusivamente per l'espressione dei pareri di propria competenza;

Ritenuto corretto, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 21 quater della L. n. 241/1990, sospendere l'efficacia dell'ordinanza n. 4/2019 del 15 gennaio 2019;

Ritenuto congruo, a fronte della complessità dell'iter amministrativo necessario per la ripermetrazione della Riserva e per l'eventuale successiva conclusione del procedimento di autorizzazione di realizzazione ed esercizio dell'impianto idroelettrico, sospendere i termini di efficacia dell'ordinanza n. 04/2019 per un anno, con possibilità di ulteriore proroga di durata



massima di un anno e soltanto ove ciò risulti necessario per consentire il perfezionamento dei succitati procedimenti;

SOSPENDE TEMPORANEAMENTE

per un anno, ai sensi dell'art. 21 quater della L. n. 241/1990, l'efficacia dell'ordinanza in data 15 gennaio 2019 n. 4/2019, in attesa dell'esito dell'avviato procedimento diretto alla ripermetrazione della "Riserva naturale Valli di Sant'Antonio" e dell'eventuale esito del successivo procedimento di autorizzazione di realizzazione ed esercizio dell'impianto idroelettrico, con possibilità di ulteriore proroga annuale del termine di sospensione, soltanto ove ciò risulti necessario per consentire il perfezionamento dei succitati procedimenti.

Stabilisce sin d'ora che, una volta concluso il procedimento di ripermetrazione della riserva naturale, qualunque ne sarà l'esito, anche in considerazione dell'eventuale nuovo iter autorizzativo per la realizzazione ed esercizio dell'impianto idroelettrico, i presupposti di fatto e di diritto (di cui all'art. 38 del DPR n. 380/2001) dell'ordinanza di ripristino qui sospesa, saranno motivatamente rivalutati, prima che i suoi effetti riprendano eventualmente a dispiegarsi.

COMUNICA CHE

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90:
 - l'Amministrazione competente nel procedimento in corso è il Comune di Corteno Golgi (BS), con sede in Piazza Venturini 1, 25040 Corteno Golgi (BS);
 - il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Geom. Ivan Scolari, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Corteno Golgi (BS);
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 21 della legge 06/12/1971, n° 134 o in alternativa entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 24/12/1971, n° 1199.

DISPONE

1. La notifica, nelle forme di legge, del presente atto a:
 - Segheria Bianchi Giacomo Snc di Bianchi G. & C., con sede in Corteno Golgi (BS), Via Sarù n. 10, committente ed intestataria dei provvedimenti autorizzativi giudizialmente annullati;
 - Dott. Arch. Fausto Federico Bianchi con studio in 25048 Edolo (BS), Via Sala 38, nella sua qualità di attuale Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - Ditta SEMAT S.p.A., con sede in Via Fornaci n° 45/47 Artogne (BS), impresa esecutrice delle opere civili;



- Ditta Plona Costruzioni S.r.l., con sede in Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 64/c, impresa esecutrice delle opere di posa della condotta, nella persona dell'Amministratore Unico Sig.ra Chiodi Giovanna, C.F. CHDGNN44T56D064U, residente in Corteno Golgi (Bs), Via Libertà, 57;
 - Società Hydro Energy S.r.l. con sede in Sondrio Via Cesura n. 8 proprietaria di alcune aree su cui insistono le opere;
2. La pubblicazione del presente atto all'albo on-line e sul sito del Comune di Corteno Golgi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Ivan Scolari)